

Promemoria e aggiornamento del lavoro

n° 5/2026 del 15 marzo 2026

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Entro il **30 aprile 2026**, le aziende pubbliche e private con **più di 50 dipendenti** sono tenute a redigere e trasmettere il rapporto biennale sulla parità di genere in riferimento alla situazione del personale nel **biennio 2024-2025**.

La compilazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale telematico del **Ministero del Lavoro e delle**

Contenuto del rapporto

Il modello di rilevazione ministeriale segue la struttura consolidata, focalizzandosi sui dati aggiornati al **31/12/2025**:

1. **Organico totale** e composizione per sesso al 31/12/2025.
2. **Inquadramento professionale**: numero di dipendenti per categoria e livello, con dettaglio su assunzioni e promozioni effettuate nell'anno 2025.
3. **Tipologie contrattuali**: dipendenti suddivisi per sesso, livello e tipologia (tempo determinato/indeterminato, full-time/part-time), inclusi i periodi di CIG e aspettativa.
4. **Flussi di personale**: entrate, uscite e trasformazioni contrattuali registrate nel biennio.
5. **Formazione**: ore di formazione erogate nel 2025, disaggregate per categoria professionale e genere.
6. **Processi di selezione**: informazioni sui criteri di reclutamento e accesso alle qualifiche manageriali.
7. **Dati retributivi**: confronto tra le retribuzioni iniziali (01/01/2024) e le retribuzioni annue lorde effettive al 31/12/2025, comprensive di premi di risultato e bonus.
8. **Unità produttive**: dettaglio per le unità comunali con più di 50 dipendenti.

Integrazioni e novità

A differenza del precedente biennio, nel 2026 l'attenzione è focalizzata sulla piena attuazione della **Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale**. Questo comporta un maggiore rigore nel monitoraggio del "gender pay gap" (divario retributivo), che deve essere giustificato da criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.

La Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022)

L'ottenimento della certificazione, basata sulla prassi **UNI/PdR 125:2022**, continua a rappresentare un vantaggio competitivo per le imprese, permettendo l'accesso a sgravi contributivi (fino all'1% nel limite di 50.000€ annui) e punteggi premiali nelle gare d'appalto pubbliche.

Le aree di valutazione (KPI) rimangono articolate in:

1. **Cultura e strategia**: impegno della leadership e piano strategico.
2. **Governance**: presidio dei temi di parità negli organi decisionali.
3. **Processi HR**: equità nelle fasi di recruiting, gestione e uscita.
4. **Opportunità di crescita**: equità nelle promozioni e percorsi di carriera.
5. **Equità remunerativa**: monitoraggio e riduzione dei gap salariali.
6. **Tutela della genitorialità**: misure a supporto del work-life balance.

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 5/2026 del 15 marzo 2026

Rottamazione-quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026

Entro il 30 aprile potrà essere presentata la domanda di adesione alla **Rottamazione-quinquies**.

La misura, a differenza delle precedenti edizioni, ha un campo d'azione delimitato dai carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada.

Possono aderire alla nuova "Rottamazione" anche i decaduti da precedenti rottamazioni, mentre **restano esclusi i debiti già regolarmente in corso nella Rottamazione-quater** per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La domanda di adesione potrà essere presentata **entro il 30 aprile 2026** direttamente online, in area riservata, con le credenziali di accesso, dove troverai i soli carichi "definibili" oppure compilando il form in area pubblica.

L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le risposte ai quesiti in tema di Rottamazione-quinquies, consultabili **qui**.

Regime forfettario: i compensi percepiti per errore e poi restituiti non fanno perdere il regime

Con la risposta a interpello n. 68/E del 6 marzo 2026, l'Agenzia Entrate ha chiarito che, ai fini della soglia di 85.000 euro prevista per il regime forfettario, devono essere considerati i compensi effettivamente spettanti al contribuente e non anche le somme incassate per errore e successivamente restituite. Il chiarimento rettifica il precedente orientamento espresso con la risposta n. 26/E del 10 febbraio 2026 e tutela i contribuenti nei casi in cui il superamento della soglia derivi esclusivamente da importi non dovuti, purché siano stati restituiti integralmente.

Nel caso esaminato, quindi, il contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario anche per il 2025, perché l'uscita dal regime non può dipendere da una condotta a lui non imputabile. Se, inoltre, nella dichiarazione Redditi 2025 relativa al 2024 fossero stati indicati anche i compensi poi restituiti, l'imposta sostitutiva versata in eccesso potrà essere recuperata tramite dichiarazione integrativa oppure con istanza di rimborso, allegando la documentazione utile.

La riduzione dei termini di accertamento per i soggetti IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti

L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che i termini di decadenza per l'accertamento fiscale sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni **di ammontare superiore a euro 500**.

Quanto al requisito soggettivo, il beneficio della riduzione dei termini è riservato ai soggetti passivi IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Con riguardo ai requisiti oggettivi, la riduzione dei termini si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

L'efficacia della riduzione dei termini di accertamento è inoltre subordinata ad apposita comunicazione in dichiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun periodo d'imposta.

Nella **risposta n. 77/2026** l'Agenzia Entrate ha ribadito che ai fini della corretta individuazione delle "operazioni di ammontare superiore a 500 euro", da compiersi mediante pagamenti tracciabili devono essere considerate la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, nel caso in esame, l'acquisto di valori bollati).

In particolare, la società istante riteneva che tale spesa, essendo priva di rilevanza ai fini IVA e non soggetta a fatturazione elettronica, non dovesse compromettere il regime premiale. L'amministrazione finanziaria ha però espresso un parere di segno opposto: la tracciabilità deve riguardare la totalità delle attività poste in essere nell'esercizio dell'impresa o della professione. Di conseguenza, anche un singolo pagamento superiore alla soglia citata non effettuato tramite strumenti tracciabili comporta la decadenza dal beneficio per l'intero periodo d'imposta.

Per consolidare questa protezione biennale è dunque necessario che il contribuente rispetti tre requisiti fondamentali:

- la documentazione di tutte le operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI o memorizzazione telematica dei corrispettivi;
- la garanzia di tracciabilità per ogni incasso e per ogni acquisto superiore a 500 euro, comprensivo di oneri e imposte;
- l'indicazione della sussistenza di tali presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Registratori di cassa e Pos, al via il collegamento online

Il 5 marzo 2026 è stato attivato sul sito dell'Agenzia Entrate il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento "virtuale" tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell'Agenzia.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c'è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l'abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

L'Agenzia Entrate ha pubblicato anche una [guida operativa](#) che illustra i passi per portare a termine l'abbinamento. Sempre sul sito dell'Agenzia, sono consultabili le [Faq](#) dedicate a diversi argomenti.

Il **collegamento tra POS e Registratore Telematico** costituisce un adempimento fiscale rilevante e non banale, con **sanzioni amministrative significative** in caso di inadempimento.

Consigliamo fin d'ora di:

1. predisporre tempestivamente la documentazione necessaria, evitando di attendere i termini finali
2. verificare accuratamente i dati dell'Acquirer, che frequentemente non coincidono con quelli dell'istituto bancario di riferimento
3. formare adeguatamente il personale addetto alla cassa sulla corretta registrazione della modalità di pagamento
4. in presenza di situazioni particolari (attività miste, pluralità di sedi, contratti multipli), consultare tempestivamente un professionista di riferimento

Tutti gli esercenti possono agire in autonomia. Ai Clienti che fossero interessati ad affidare l'incarico al nostro Studio consigliamo di contattarci al più presto.

Bilanci 2025: le soglie per formato abbreviato, micro e per l'obbligo di consolidato

Il recepimento della **Direttiva Delegata (UE) 2023/2775** tramite il **DLgs. 6 settembre 2024 n. 125** ha introdotto un innalzamento significativo delle soglie dimensionali.

Le soglie vigenti per l'esercizio sociale 2025 sono le stesse che si applicano già a partire dagli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2024**.

1. Bilancio in forma abbreviata (Art. 2435-bis c.c.)

Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano **due dei seguenti tre limiti**:

Parametro	soglia (DLgs 125/2024)
Totale Attivo Stato Patrimoniale	5.500.000 €
Ricavi Vendite e Prestazioni	11.000.000 €
Dipendenti medi occupati	50 unità

2. Bilancio per le Micro-Imprese (Art. 2435-ter c.c.)

Le società che non superano **due dei seguenti limiti** possono optare per il regime semplificato "micro", con esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (se i dati richiesti sono in calce allo SP):

Parametro	soglia (DLgs 125/2024)
Totale Attivo Stato Patrimoniale	220.000 €
Ricavi Vendite e Prestazioni	440.000 €
Dipendenti medi occupati	5 unità

3. Esonero dal bilancio consolidato (DLgs 127/91)

Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti che, con le proprie controllate, non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- **su base consolidata (al netto delle elisioni):**
 - Attivo: **25.000.000 €** (precedentemente 20 mln).
 - Ricavi: **50.000.000 €** (precedentemente 40 mln).
 - Dipendenti: **250** (invariato).
- **su base aggregata (lorda):**
 - Attivo: **30.000.000 €** (precedentemente 24 mln).
 - Ricavi: **60.000.000 €** (precedentemente 48 mln).

Nota Bene: L'esonero dal consolidato non si applica se una delle imprese del gruppo è un ente di interesse pubblico (es. società quotate).

La regola dei "2 esercizi" - Un aspetto fondamentale confermato dalla dottrina contabile riguarda la fase di transizione. Per determinare il regime applicabile al bilancio 2025 (chiuso il 31/12/2025), le società devono confrontare i dati dell'esercizio 2025 e dell'esercizio 2024 con i **nuovi limiti**. Ne deriva che se una società ha superato i vecchi limiti nel 2023 ma rientra nei nuovi limiti nel 2024 e nel 2025, può accedere immediatamente al regime semplificato.

Bonus pubblicità 2026

Dal 2 marzo al 1° aprile 2026 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali**.

I termini ordinari (1°marzo/31 marzo) per la presentazione della comunicazione sono stati infatti differiti, solo per il 2026, con il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.

Il credito d'imposta è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (purché le testate siano registrate presso il Tribunale ovvero iscritte al ROC).

È riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto a quelli realizzati nel 2025 sugli stessi mezzi di informazione ed è subordinato alla condizione che l'incremento sia almeno pari all'1% rispetto all'anno precedente.

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti "de minimis".

Ritenute d'acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: proroga al 1° maggio 2026

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), dal 1° marzo 2026, anche le agenzie viaggi avrebbero dovuto applicare ritenute sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall'art. 25-bis del DPR 600/1973. (leggi Ritenute agenzie viaggi: le novità dal 1° marzo 2026)

Con un comunicato stampa di venerdì 27 febbraio 2026 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anticipato che *"un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere. ... Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l'adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell'applicazione della ritenuta"*.

Il cash pooling

Il **cash pooling** indica un meccanismo che consente l'amministrazione unitaria e centralizzata delle disponibilità finanziarie delle società appartenenti a un gruppo, favorendo la mitigazione di diseconomie attraverso politiche di compensazione dei saldi tra i conti correnti delle varie entità coinvolte.

Il cash pooling rappresenta un'opportunità significativa per i gruppi societari che intendono ottimizzare la gestione della liquidità, ridurre i costi di finanziamento e rafforzare la governance finanziaria. Tuttavia, la sua adozione non può prescindere da un'attenta valutazione degli aspetti giuridici, fiscali, contrattuali e contabili che lo caratterizzano. È fondamentale che ogni società partecipante agisca nel rispetto del proprio interesse sociale, evitando comportamenti che possano compromettere l'equilibrio economico o patrimoniale dell'intero gruppo.

Per analizzare meglio questi aspetti la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento [Il cash pooling vantaggi, aspetti operativi e contabili](#).

Rinuncia ad un credito del socio e alternative IVA-registro

Con l'ordinanza n. 4534 depositata il 28 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha affermato che la rinuncia ad un credito della società partecipante verso la società partecipata, enunciata nella delibera di aumento del capitale sociale di quest'ultima, sconta l'imposta di registro in misura fissa se dalle annotazioni contabili emerge chiaramente che il credito oggetto di rinuncia è originato da operazioni di vendita merci assoggettate ad IVA.

L'ordinanza ha precisato che *“attenendo ad un credito IVA (per i corrispettivi delle vendite tra società partecipante e società partecipata), esso è sottratto, per il principio di alternative ex art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'art. 6 della tariffa – parte prima allegata al medesimo DPR 26 aprile 1986, n. 131 (che prevede l'imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, tra l'altro, per «compensazioni e remissioni di debiti»)”*.

ASD: via alle iscrizioni al 5 per mille 2026

Dal 10 marzo e fino al 10 aprile 2026, sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che non risultano già inserite nel relativo elenco permanente: si tratta, quindi, delle Asd di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.

Non è richiesto alcun adempimento alle ASD già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

Il software per l'iscrizione è disponibile sul [sito del Coni](#), nonché sul [sito dell'Agenzia Entrate](#). Le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026, purché in possesso dei requisiti alla stessa data, inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115).

Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche ed entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all'Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori.

Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.

L'Agenzia Entrate ha ricordato anche **le regole per gli altri Enti**. Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell'Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. L'Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti [nell'elenco permanente degli enti iscritti 2026](#) (Onlus accreditate al 31/12/2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

IMU 2026: nuovi coefficienti per i fabbricati del gruppo “D” privi di rendita catastale

Con il D.M. 6 marzo 2026 sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della **base imponibile IMU 2026** dei fabbricati classificabili nel **gruppo catastale “D” privi di rendita catastale**.

Per tali immobili la base imponibile viene determinata sulla base dei valori contabili risultanti dalle scritture dell'impresa, rivalutati mediante coefficienti stabiliti annualmente con Decreto ministeriale.

I coefficienti stabiliti dal D.M. 6 marzo 2026 sono i seguenti:

Anno di sostenimento del costo	Coefficiente
2026	1,01
2025	1,03
2024	1,02
2023	1,00
2022	1,15
2021	1,25
2020	1,25
2019	1,25
2018	1,28

2017	1,31
2016	1,29
2015	1,28
2014	1,27
2013	1,27
2012	1,29
2011	1,35
2010	1,37
2009	1,38
2008	1,44
2007	1,48
2006	1,52
2005	1,57
2004	1,66
2003	1,72
2002	1,78
2001	1,82
2000	1,88
1999	1,91
1998	1,93
1997	1,98
1996	2,05
1995	2,11
1994	2,17
1993	2,22
1992	2,24
1991	2,28
1990	2,39
1989	2,50
1988	2,61
1987	2,83
1986	3,04
1985	3,26
1984	3,48
1983	3,70
1982	3,91

Il criterio basato sui valori contabili trova applicazione solo fino all'anno nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale (o annotata la cosiddetta rendita proposta mediante procedura DOCFA).

Rendicontazione di sostenibilità: la svolta del 2026 tra semplificazione e rigore strategico

Il panorama della rendicontazione non finanziaria in Europa ha appena attraversato un tornante decisivo. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della **Direttiva (UE) 2026/470**, avvenuta il 26 febbraio scorso, il cosiddetto pacchetto "Omnibus I" è diventato realtà, segnando un cambio di passo fondamentale per migliaia di imprese e per i professionisti che le assistono. In un contesto in cui la sostenibilità non è più un'opzione etica ma una variabile competitiva, il legislatore europeo ha risposto alle critiche sulla "burocrazia green" con un intervento di razionalizzazione che ridefinisce perimetro e modalità degli obblighi informativi.

Il nuovo perimetro e le soglie dimensionali

L'aggiornamento normativo più rilevante riguarda l'innalzamento delle soglie dimensionali, una mossa volta ad alleviare il carico amministrativo sulle imprese di minori dimensioni. Se la **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** era nata con l'ambizione di estendere l'obbligo a circa 50.000 aziende europee, le recenti modifiche hanno ristretto il campo d'azione immediato. Attualmente, l'obbligo individuale si concentra sulle grandi imprese che superano i 1.000 dipendenti e i 450 milioni di euro di fatturato netto, spostando l'asticella verso l'alto rispetto ai parametri iniziali.

Tuttavia, per i professionisti dell'area contabile, è fondamentale non cadere nell'errore di considerare questo restringimento come un "liberi tutti". Il mercato, rappresentato da istituti di credito e grandi capofila di filiera, continua a richiedere dati ESG (Environmental, Social, Governance) strutturati anche alle PMI non soggette all'obbligo diretto. In questo senso, la Direttiva 2026/470 non cancella l'urgenza della transizione, ma sposta il focus verso una rendicontazione più proporzionata e meno frammentata.

La semplificazione degli Standard ESRS e il focus quantitativo

Un altro pilastro della riforma riguarda gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**. L'EFRAG, l'organismo tecnico incaricato di redigere gli standard, ha lavorato intensamente per sforbiciare i cosiddetti "datapoint" (punti informativi) inizialmente previsti. La revisione, che dovrebbe essere formalizzata in un nuovo atto delegato entro giugno 2026, mira a ridurre di oltre il 60% le informazioni richieste, privilegiando i dati quantitativi rispetto a quelli puramente descrittivi.

Questa evoluzione risponde a una necessità precisa: rendere i report di sostenibilità confrontabili e verificabili, eliminando il superfluo per concentrarsi su ciò che è realmente "materiale". Il principio della **doppia materialità** resta il cuore pulsante del sistema. Le imprese devono analizzare non solo come le questioni di sostenibilità influenzano i loro risultati finanziari (materialità finanziaria), ma anche quali sono i loro impatti effettivi e potenziali sulle persone e sull'ambiente (materialità d'impatto). La novità del 2026 risiede in una guida operativa più chiara su come condurre questa analisi, evitando che diventi un esercizio teorico privo di riscontri pratici.

La catena del valore e il "Value-Chain Cap"

Uno dei punti di maggiore attrito per le aziende è sempre stato la raccolta di dati lungo la catena del valore. Ottenere informazioni precise da fornitori situati in diverse aree geografiche e di diverse dimensioni rappresentava una sfida titanica. Il legislatore è intervenuto introducendo il cosiddetto "value-chain cap", ovvero un limite alle richieste che le grandi imprese possono avanzare ai loro fornitori PMI.

L'uso di stime e dati di settore, precedentemente visto con sospetto, viene ora incoraggiato nei casi in cui la raccolta di dati diretti risulti eccessivamente onerosa. Questo approccio basato sul rischio permette alle aziende di concentrare gli sforzi di analisi sui segmenti della filiera effettivamente critici, migliorando l'efficacia della rendicontazione senza paralizzare l'operatività quotidiana dei piccoli partner commerciali.

Verso l'assicurazione della qualità

Infine, non si può ignorare il tema dell'**assurance**. Entro il 1° luglio 2027, la Commissione adotterà gli standard per la "limited assurance" (garanzia limitata), il che significa che i bilanci di sostenibilità dovranno essere sottoposti a una revisione professionale sempre più rigorosa. Il professionista contabile assume quindi un ruolo di garante della veridicità del dato, un compito che richiede nuove competenze tecniche ma che eleva il report di sostenibilità alla stessa dignità del bilancio d'esercizio.

In conclusione, il 2026 non è l'anno del ridimensionamento degli obiettivi climatici e sociali, ma quello della loro integrazione realistica nel tessuto economico.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.